

Bruxelles, 13 febbraio 2026  
(OR. en)

6330/26

**DELECT 30**  
**AGRILEG 31**  
**VETER 20**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 766 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2026 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 766 final.

All.: C(2026) 766 final



Bruxelles, 12.2.2026  
C(2026) 766 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.2.2026**

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione<sup>1</sup> stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa in materia di sanità animale")<sup>2</sup> per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C. Nell'ambito delle misure volte a prevenire e controllare la diffusione di malattie di categoria A, il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede, tra l'altro, l'istituzione di zone soggette a restrizioni, come pure restrizioni e condizioni per i movimenti di animali, dei loro prodotti e di altri materiali da e verso le soggette a restrizioni e all'interno di tali zone. Tali misure dovrebbero essere adeguate ai rischi connessi. Il presente regolamento delegato modifica pertanto alcuni articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di allineare le misure con il rischio connesso in determinate circostanze e di tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche disponibili.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La Commissione ha tenuto diverse riunioni del gruppo di esperti in materia di sanità animale (E00930) dal settembre 2023 al febbraio 2025 e ha avuto ulteriori scambi all'interno del medesimo gruppo di esperti. Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, che non hanno formulato osservazioni. In aggiunta nell'ambito del comitato consultivo in materia di sanità animale è stata organizzata una serie di riunioni con vari portatori di interessi, nel corso delle quali sono stati illustrati e discussi i principali elementi del progetto di atto.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente regolamento delegato deve essere adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 67 e dell'articolo 68, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.2.2026

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 4, l'articolo 67 e l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare tale regolamento stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate nel suo articolo 5.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione<sup>2</sup> stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C definite con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione<sup>3</sup>. Più in particolare, nell'ambito delle misure di controllo delle malattie necessarie per prevenire e controllare la diffusione di malattie di categoria A, il regolamento delegato

---

<sup>1</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

(UE) 2020/687 stabilisce norme dettagliate riguardanti l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, come pure restrizioni e condizioni per i movimenti di animali delle specie elencate e dei loro prodotti da e verso le soggette a restrizioni e all'interno di tali zone.

- (3) In aggiunta l'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta qualsiasi movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A o verso di esso. Dovrebbero tuttavia essere consentiti, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall'autorità competente in ogni singolo caso, i movimenti di determinati animali di specie non elencate verso uno stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, come anche i movimenti dei suddetti animali da tale stabilimento verso un macello. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (4) La pulizia e la disinfezione dello stabilimento colpito costituiscono una delle misure di base di controllo delle malattie previste dall'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata ed eliminare quanto prima l'agente patogeno della malattia di categoria A. Le prescrizioni per la pulizia e la disinfezione consistono in diverse procedure di cui all'allegato IV, parte A (*Prescrizioni generali*), parte B (*Pulizia e disinfezione preliminari*) e parte C (*Pulizia e disinfezione finali*), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia gli articoli 15 e 16 di tale regolamento delegato, che stabiliscono le norme e le deroghe per la pulizia e la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, fanno riferimento solo alla pulizia e alla disinfezione preliminari, ossia solo a una parte dell'intera procedura di pulizia e disinfezione. L'articolo 15 dovrebbe pertanto essere modificato affinché disciplini l'intera procedura di pulizia e disinfezione, che comprende le procedure di pulizia e disinfezione sia preliminari che finali.
- (5) I prodotti provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A possono comportare un rischio di diffusione della malattia di categoria A. I prodotti che sono stati spostati da un siffatto stabilimento durante un determinato periodo devono pertanto essere individuati dalla localizzazione e trattati o trasformati come prescritto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia l'articolo 19 non specifica chiaramente che il rischio di diffusione della malattia di categoria A deve essere ridotto mediante il trattamento o la trasformazione di tali prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (6) In base alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, le possibilità dell'autorità competente di estendere o modificare la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente a tale articolo sono limitate a determinate situazioni. Le possibilità previste dall'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni o per la modifica della zona soggetta a restrizioni non sono sufficienti a prevenire efficacemente la diffusione della malattia di categoria A, in particolare quando la malattia di categoria A è presente anche negli animali selvatici delle specie elencate o se si tratta di una malattia trasmessa da vettori. L'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire la modifica delle zone soggette a restrizioni, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, senza che ciò sia limitato a determinate situazioni.

- (7) Il regolamento (CE) n. 1069/2009<sup>4</sup> stabilisce norme per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento sicuri di sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, in caso di focolaio diffuso di una malattia elencata che porti al superamento delle capacità di smaltimento in uno Stato membro interessato, l'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, in deroga, la possibilità per l'autorità competente di smaltire i sottoprodotti di origine animale in casi eccezionali attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale possibilità dovrebbe essere prevista anche nel regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 22 di detto regolamento delegato.
- (8) L'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che l'autorità competente possa concedere deroghe alle disposizioni del capo II di tale regolamento delegato relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni in determinate circostanze, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Non è tuttavia chiaro che, affinché l'autorità competente possa concedere una deroga, l'esito della valutazione del rischio deve indicare che il rischio di diffusione della malattia è trascurabile. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione<sup>5</sup> per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, l'articolo 23, lettera c), non è più necessario poiché tali stabilimenti rientrano nell'articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta la deroga inizialmente prevista dall'articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda solo gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività nei quali sia insorto il focolaio della malattia di categoria A. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con regolamento delegato (UE) 2023/751 all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in base all'articolo 23, lettera d), di tale regolamento delegato, sono attualmente possibili deroghe in stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività diversi da quelli in cui è insorto il focolaio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (9) In seguito alla conferma di una malattia di categoria A in uno stabilimento con animali detenuti delle specie elencate, l'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce che i veterinari ufficiali sono tenuti a effettuare visite presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione. Tali visite hanno lo scopo di eseguire i controlli e gli

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/751/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/751/oj)).

esami necessari, compreso il campionamento per gli esami di laboratorio, al fine di individuare precocemente l'eventuale diffusione della malattia di categoria A ad altri stabilimenti situati in tale zona. Le procedure per il prelievo di campioni presso gli stabilimenti da visitare e per gli esami clinici e di laboratorio presso gli stabilimenti visitati sono stabilite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687. Gli esami clinici e di laboratorio di animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nella zona di protezione sono prescritti anche dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento delegato. Dall'adozione del regolamento delegato (UE) 2020/687 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato, nel 2021 e nel 2022, pareri scientifici sulla valutazione dell'efficacia delle misure di controllo per ciascuna malattia di categoria A<sup>6</sup> ("pertinenti dati scientifici"), compresi gli esami clinici e di laboratorio e le procedure di campionamento raccomandati per l'individuazione di tali malattie. L'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero pertanto essere modificati affinché facciano riferimento alla necessità di prelevare campioni per gli esami di laboratorio qualora i pertinenti dati scientifici raccomandino tali misure. È inoltre opportuno modificare l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687 per includervi l'obbligo che le procedure di campionamento di cui alla parte A di tale

---

<sup>6</sup> "Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Foot and Mouth Disease", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6632>.  
"Assessment of the control measures of category A diseases of the Animal Health Law: Infection with rinderpest virus (Rinderpest)", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7071>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Rift Valley Fever", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7070>.  
"Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Lumpy Skin Disease", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7121>.  
"Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Bovine Pleuropneumonia", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7067>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: sheep and goat pox", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6933>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: peste des petits ruminants", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6708>.  
"Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Caprine Pleuropneumonia", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7068>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Classical Swine Fever", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6707>.  
"Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Swine Fever", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: *Burkholderia mallei* (Glanders)", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7069>.  
"Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Horse Sickness", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6403>.  
"Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>.  
"Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Newcastle disease", <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6946>.

allegato si basino sui pertinenti dati scientifici relativi alla malattia di categoria A in questione.

- (10) L'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede, tra l'altro, divieti di movimenti di animali e prodotti nella zona di protezione. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che determinati prodotti siano esonerati da tale divieto. L'esonero è possibile solo per i prodotti sicuri e che non presentano un rischio di trasmissione di malattie di categoria A agli animali terrestri. L'elenco di tali prodotti di cui al paragrafo 3 comprende i prodotti derivati. Tuttavia, conformemente alle norme sui prodotti di origine animale, e in particolare al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<sup>7</sup>, i prodotti derivati possono essere trattati con metodi diversi e alcuni di questi metodi possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di una malattia di categoria A negli animali terrestri. Le recenti esperienze con l'applicazione di misure di controllo delle malattie nell'Unione hanno messo in luce tale carenza. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché richieda, per i pertinenti prodotti derivati, i trattamenti di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 che si ritiene riducano il rischio di agenti patogeni di tali malattie di categoria A. Inoltre la gelatina e il collagene quali definiti nell'allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> sono considerati, a causa del loro processo di produzione, prodotti di origine animale che non comportano un rischio per quanto riguarda le malattie animali trasmissibili che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. È quindi necessario esonerare la gelatina e il collagene dai divieti di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta, a seguito delle modifiche dell'articolo 27, paragrafo 3, è opportuno rivedere l'articolo 33, paragrafo 1, e l'articolo 49, paragrafo 1, affinché rimandino alla parte dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in cui sono stabiliti i trattamenti di riduzione dei rischi per tali prodotti.
- (11) Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti da applicare rispettivamente nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito alla conferma di una malattia di categoria A in animali detenuti delle specie elencate. Il regolamento delegato (UE)

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

2024/2623 della Commissione<sup>9</sup> stabilisce le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri per quanto riguarda determinate malattie di categoria A. È pertanto opportuno modificare gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire i movimenti di animali e prodotti da una zona soggetta a restrizioni se originari di compartimenti riconosciuti per la pertinente malattia di categoria A a norma del regolamento delegato (UE) 2024/2623 ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione<sup>10</sup>.

- (12) Gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, dalle zone di protezione e di sorveglianza. L'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono inoltre le condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di prodotti dalle zone di protezione o di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale. Il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, è anch'esso un prodotto e pertanto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento delegato. Tuttavia ciò non è chiaro, dato che già gli articoli 35 e 51 di tale regolamento delegato fanno riferimento ai movimenti dei suddetti prodotti da stabilimenti situati nella zona di protezione e di sorveglianza. Pertanto, affinché le norme dell'Unione sulle possibilità dei movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza siano chiare, gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere modificati in modo che facciano riferimento a tutte queste disposizioni. In aggiunta l'allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede un trattamento che si ritiene inattivi gli agenti patogeni della malattia di categoria A nel letame, nelle lettiere e nel materiale da lettiera utilizzato provenienti da uno stabilimento colpito. Lo stesso trattamento dovrebbe essere considerato sicuro anche per il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, proveniente da stabilimenti situati nella zona di protezione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

---

<sup>9</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri (GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/2623/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj)).

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/620/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj)).

- (13) È inoltre importante garantire che i trattamenti di riduzione dei rischi utilizzati per i sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e di sorveglianza che presentano un rischio imminente di trasmissione della malattia animale siano sicuri per distruggere l'agente patogeno. Ciò può essere garantito solo trasformando tali prodotti mediante metodi di trasformazione considerati sicuri a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> e dunque pienamente armonizzati ai sensi di tale normativa. È pertanto necessario fare riferimento a tali metodi sicuri nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e modificare di conseguenza gli articoli 37 e 53.
- (14) L'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 limita la possibilità di autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza unicamente ai movimenti di tali animali verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro. Ciononostante i movimenti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza di pulcini di un giorno ottenuti da uova da cova provenienti dall'esterno della zona soggetta a restrizioni possono essere considerati sicuri se tali uova e i pulcini di un giorno non sono entrati in contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire, a determinate condizioni, i movimenti di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dall'esterno della zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi stabilimento.
- (15) Si ritiene che una zona di sorveglianza comporti un rischio minore di diffusione di un agente patogeno di una malattia di categoria A rispetto a una zona di protezione. Di conseguenza le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza comportano un rischio minore rispetto a quelle prodotte nella zona di protezione e possono essere utilizzate nella zona di protezione senza aumentare il rischio di diffusione della malattia di categoria A in tale zona. È pertanto opportuno modificare l'articolo 52, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire che le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza siano utilizzate sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza.
- (16) Nella zona soggetta a restrizioni istituita per una malattia di categoria A devono essere applicate misure di controllo delle malattie finché non siano state effettuate la pulizia e la disinfezione finali, come prescritto dall'articolo 68 del regolamento (UE) 2016/429. L'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato affinché faccia chiaramente riferimento al completamento della pulizia e della disinfezione finali quale condizione da soddisfare prima della revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza. Tuttavia, in

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

determinate situazioni, ad esempio forza maggiore o un lungo periodo di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il completamento della pulizia e della disinfezione finali conformemente alle procedure di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 potrebbe essere ritardato. Poiché tali ritardi potrebbero prolungare in modo significativo la durata delle restrizioni aumentando di oltre il doppio la durata minima richiesta conformemente all'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, suddetta prescrizione può causare gravi perturbazioni all'attività degli stabilimenti non colpiti situati nella zona di sorveglianza e significative perdite economiche per gli operatori coinvolti. È pertanto opportuno consentire, in tali circostanze eccezionali, la revoca delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza prima del completamento della pulizia e della disinfezione finali nello stabilimento colpito se sono soddisfatte determinate condizioni atte a garantire che il rischio di diffusione della malattia di categoria A da tale stabilimento sia trascurabile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

- (17) La zona soggetta a restrizioni può comprendere anche un'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 qualora determinate situazioni epidemiologiche giustifichino l'applicazione di tale misura per controllare efficacemente la diffusione della malattia di categoria A. In tali circostanze potrebbe anche essere necessario mantenere determinate misure di controllo delle malattie nell'intera zona soggetta a restrizioni successivamente alla revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nelle zone di protezione e di sorveglianza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (18) In conseguenza dei divieti di cui agli articoli 27 e 42 del regolamento delegato (UE) 2020/687, i movimenti di animali delle specie elencate verso una zona soggetta a restrizioni e al suo interno non possono aver luogo fino alla revoca delle misure conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Pertanto è possibile che non si riesca a ripopolare gli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, i quali rimarrebbero quindi vuoti per la durata delle restrizioni anche se non sono stati colpiti dalla malattia. In determinate circostanze eccezionali la durata delle misure nella zona soggetta a restrizioni può essere prolungata in modo significativo anche se non sono stati rilevati ulteriori focolai, superando abbondantemente il periodo minimo di cui all'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. Di conseguenza il ripopolamento di tali stabilimenti può subire notevoli ritardi, potenzialmente causando gravi perdite economiche per i relativi operatori. La questione riguarda in particolare quei sistemi di produzione caratterizzati da un elevato livello di integrazione e tempi di rotazione relativamente brevi. In suddette situazioni eccezionali e a determinate condizioni è pertanto opportuno prevedere una deroga al divieto di spostare animali delle specie elencate in stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni nella parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/687 ampliando di conseguenza le deroghe ai divieti di movimenti di animali già previste rispettivamente in tale sezione e articolo. Queste deroghe integrano quelle di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 56 contiene tuttavia un riferimento errato agli articoli con deroghe. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il titolo della parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e l'articolo 56.
- (19) Le norme di cui alla parte II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguardano il ripopolamento dello stabilimento colpito e la revoca delle misure di

controllo delle malattie in tale stabilimento. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il titolo di tale capo.

- (20) L'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede deroghe alle condizioni richieste per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito di cui all'articolo 57 di tale regolamento delegato. Tuttavia il titolo dell'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa erroneamente riferimento all'articolo 55 e dovrebbe pertanto essere rettificato.
- (21) Il ripopolamento di uno stabilimento colpito deve essere effettuato conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di garantire che gli animali che lo ripopolano siano indenni dalla pertinente malattia di categoria A. Di conseguenza il veterinario ufficiale deve visitare lo stabilimento colpito almeno una volta e controllare tali animali. Le visite devono svolgersi entro un periodo specifico che tenga conto della data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e dell'ultimo giorno del periodo di monitoraggio per la pertinente malattia di categoria A. Tuttavia, se il periodo di monitoraggio di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 è superiore a 30 giorni, la visita dovrebbe essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (22) La revoca delle misure di controllo delle malattie applicate in uno stabilimento colpito da un focolaio di una malattia di categoria A è collegata alla conclusione del ripopolamento di tale stabilimento, come prescritto dall'articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Le prescrizioni dell'articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 non comprendono i casi in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non avviene in quanto l'operatore cessa la detenzione di animali o l'autorità competente ha concesso deroghe all'abbattimento di animali delle specie elencate detenuti in determinati stabilimenti colpiti e di determinate categorie di animali, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire condizioni per la revoca delle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti colpiti che contemplino anche le situazioni in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non è previsto.
- (23) L'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede diverse circostanze di cui l'autorità competente deve tenere conto nell'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee. Una di tali circostanze, prevista alla lettera b) di tale articolo, è costituita dai movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia. Poiché tale articolo del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A in animali di acquacoltura, è opportuno specificare che la circostanza di cui tenere conto sono i movimenti di animali acquatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (24) L'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), punti i) e ii), e l'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono norme relative a sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale, sebbene l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 78, paragrafo 3, di tale regolamento delegato prevedano già norme per tali prodotti. L'articolo 78 dovrebbe pertanto essere modificato così da garantire che nel medesimo articolo non vi sia una duplicazione di norme per gli stessi prodotti.

- (25) Se prima della trasformazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura situati nella zona di protezione è necessaria la depurazione, questa dovrebbe essere completata in modo da non creare un rischio di diffusione della malattia. Al fine di semplificare e armonizzare taluni elementi del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'articolo 83 dovrebbe essere modificato sopprimendo il riferimento a "un centro di depurazione biosicuro" così da garantire che la depurazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura infetti sia eseguita esclusivamente presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie. È inoltre opportuno rivedere l'articolo 83 per allineare le disposizioni di cui all'articolo 78 alle modifiche apportate a tale articolo.
- (26) L'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dispone che i ricambi e gli scarichi di acqua durante il trasporto nella zona di protezione vengano effettuati in aree, stabilimenti o punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente. Tali scarichi e ricambi spesso richiedono la sosta dei veicoli. La sosta è tuttavia vietata dall'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Per assicurare la fattibilità logistica di tali disposizioni è opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento alla sosta di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (27) L'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta i movimenti di animali di acquacoltura provenienti dall'interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza. L'articolo 99, paragrafo 4, di tale regolamento delegato consente tuttavia all'autorità competente, d'intesa con l'autorità competente del luogo di destinazione, di autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Tale deroga, benché appropriata per molti tipi di movimenti, non è appropriata per animali che devono essere rilasciati in natura, dove tale rilascio può comportare l'infezione delle acque naturali, che può essere molto difficile da eradicare. La deroga di cui all'articolo 99, paragrafo 4, dovrebbe pertanto essere limitata ai movimenti diversi da quelli a fini di rilascio in natura.
- (28) L'EFSA ha formulato pareri scientifici contenenti conclusioni e raccomandazioni in merito all'efficacia delle misure di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687 per ciascuna malattia di categoria A<sup>5</sup>, in particolare in merito all'efficacia del periodo di monitoraggio e del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza e alla durata delle misure da applicare in tali zone di cui agli allegati II, V, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'EFSA ha inoltre valutato i divieti nelle zone soggette a restrizioni e i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale e altri materiali di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687, e le conclusioni in merito all'efficacia di tali misure e trattamenti di riduzione dei rischi sono state pubblicate in un parere scientifico dal titolo "Assessment of the control measures of the Category A diseases

of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials"<sup>12</sup>. È pertanto opportuno modificare gli allegati II, da V a VIII, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687 per tenere conto delle misure, dei divieti e dei trattamenti di riduzione dei rischi efficaci pertinenti per ciascuna malattia di categoria A conformemente alle raccomandazioni dell'EFSA. Inoltre, a seguito della modifica dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'allegato VII di tale regolamento delegato dovrebbe essere modificato al fine di includervi anche i metodi per ridurre il rischio dei prodotti derivati provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.

- (29) L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce le procedure per la pulizia, la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, e taluni articoli di tale regolamento delegato vi fanno riferimento. Il sottotitolo di tale allegato IV dovrebbe pertanto fare riferimento alle norme stabilite in tutti gli articoli del regolamento delegato (UE) 2020/687 che dispongono la pulizia e la disinfezione a norma dell'allegato IV. È inoltre opportuno apportare modifiche all'allegato IV, parte B, di tale regolamento delegato in relazione al tempo di contatto richiesto del disinfettante con le superfici trattate per tenere conto delle situazioni in cui mantenere inutilmente il disinfettante sulle superfici da disinfettare per un tempo superiore al tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante può danneggiare i materiali disinfettati. In aggiunta è opportuno specificare la durata del trattamento a vapore richiesto per il letame nell'ambito della pulizia e della disinfezione finali di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), affinché garantisca l'inattivazione efficace degli agenti patogeni delle malattie di categoria A. Inoltre l'allegato IV, parte C, punto 3, prevede un periodo di sette giorni per far sì che gli edifici, le superfici e le attrezzature che sono stati puliti e disinfettati come prescritto dal punto 2 di tale parte si asciughino prima di essere nuovamente puliti e disinfettati. Tuttavia in determinate circostanze o condizioni meteorologiche le superfici, gli edifici e le attrezzature si asciugano in meno di sette giorni. È pertanto corretto consentire che la pulizia e la disinfezione di cui alla parte C, punto 3, siano effettuate prima di sette giorni se le superfici si sono asciugate.
- (30) Ai fini del controllo delle malattie di categoria A, in caso di movimenti autorizzati di carni fresche ottenute da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza, l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la marcatura delle carni fresche di pollame che non sono destinate ad essere spedite in un altro Stato membro e delle carni fresche spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi come prescritto dagli articoli 33 e 49 di tale regolamento delegato. Sono descritte diverse forme di marchi da applicare sulle carni fresche di pollame e sulle carni fresche di altre specie. La descrizione dei marchi da apporre sulle carni

---

<sup>12</sup> "Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials", <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7443>.

fresche di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 contiene inoltre elementi già stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>13</sup> o nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>. Al fine di semplificare la descrizione dei marchi di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 e di garantire una marcatura armonizzata delle carni fresche, l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe fornire un riferimento ai bolli sanitari o, ove opportuno, ai marchi di identificazione di cui, rispettivamente, all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Inoltre, se utilizzati a fini di controllo delle malattie come stabilito agli articoli 33 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è opportuno applicare ulteriori prescrizioni alla grafica dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione (bolli sanitari speciali o marchi di identificazione speciali). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687.

- (31) Le modifiche alla descrizione dei marchi di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, quale modificato dal presente regolamento, potrebbero creare un ulteriore onere amministrativo per gli operatori. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo transitorio durante il quale i marchi di cui all'allegato IX nella versione del regolamento delegato (UE) 2020/687 applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento possono continuare a essere utilizzati e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima della fine del periodo transitorio possono rimanere sul mercato.
- (32) L'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere modificato per fare in modo che le tre opzioni in termini di tipi di campioni che possono essere considerati per gli esami clinici e di laboratorio degli animali acquatici siano indipendenti anziché collegate tra loro. Inoltre nella tabella di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato mancano informazioni e si riscontrano talune incongruenze per quanto riguarda i campioni da prelevare da crostacei e pesci in determinate circostanze. È stato consultato il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei, e la suddetta tabella dovrebbe essere modificata conformemente alle raccomandazioni di tale laboratorio.
- (33) Nell'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/687 è necessario, a fini di chiarezza, armonizzare la terminologia per garantire che il termine "visite sanitarie"

---

<sup>13</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/627/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj)).

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

sia utilizzato in tutto il testo, anziché utilizzare sia il termine "visite sanitarie" che il termine "ispezioni sanitarie" quando entrambi sono destinati alla sorveglianza delle malattie.

- (34) Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono stati rilevati alcuni errori nella parte III del regolamento delegato (UE) 2020/687. È opportuno rettificare tali errori.
- (35) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687*

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1. l'articolo 7 è così modificato:
  - a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Il primo comma, lettera c), non si applica ai movimenti di animali di specie non elencate.";
  - b) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di specie non elencate verso lo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:

    - a) gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;
    - b) siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.";
2. l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 15*

**Pulizia, disinfezione e controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito**

1. L'autorità competente dispone e supervisiona la pulizia e la disinfezione e, se pertinente, il controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito, come segue:
  - a) una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie conformemente agli articoli 12, 13 e 14; e
  - b) una pulizia e una disinfezione finali e, se pertinente, un controllo finale di insetti e roditori, che corrisponde alla lotta agli insetti e la derattizzazione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, immediatamente dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.

2. La pulizia e la disinfezione preliminari e finali come pure il controllo preliminare e finale di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 sono:
    - a) eseguiti conformemente alle prescrizioni generali di cui all'allegato IV, parte A, e alle pertinenti procedure di cui al medesimo allegato, parti B e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e
    - b) adeguatamente documentati.
  3. Quando concede una delle deroghe specifiche alle misure di controllo delle malattie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 4, l'autorità competente adegua le procedure di cui all'allegato IV alla situazione specifica senza pregiudicare il controllo della diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani.
  4. In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dispone e supervisiona che i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali da e verso lo stabilimento colpito siano adeguatamente puliti e disinfettati e, se pertinente, siano sottoposti a misure che garantiscano il controllo di insetti e roditori.";
3. all'articolo 16, il titolo è sostituito dal seguente:
- "Articolo 16*
- Deroghe e norme speciali per la pulizia, la disinfezione e il controllo dei vettori";**
4. all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
- "6. L'autorità competente dispone e supervisiona che il trattamento o la trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati conformemente all'allegato VII o all'allegato VIII, a seconda dei casi.";
5. all'articolo 21, il paragrafo 1, lettera c), e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:
- "c) se necessario, in base ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni in cui l'autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.
2. L'autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.";
6. all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. L'autorità competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009:
- a) all'interno del territorio dello Stato membro; o
  - b) in un impianto riconosciuto a tal fine in un altro Stato membro conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le

parti di animali morti in un impianto riconosciuto all'interno del territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.";

7. l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 23*

**Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni**

L'autorità competente può concedere deroghe alle norme di cui al presente capo relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio la quale indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile:

- a) nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
- b) qualora l'autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
- c) negli stabilimenti e nei luoghi di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a f), situati in una zona soggetta a restrizioni.";

8. all'articolo 26, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- "d) il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A salvo che, sulla base dei pertinenti dati scientifici, un esame clinico sia sufficiente per escludere la presenza di tale malattia.";

9. all'articolo 27, il paragrafo 3 è così modificato:

1. le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
  - "a) prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell'allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;
  - b) prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all'allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;"
2. la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<sup>15</sup> e previsti

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non

nell'allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;"

3. è aggiunta la nuova lettera f) seguente:

"f) gelatina e collagene.";

10. all'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 27, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti se il rischio di diffusione della malattia di categoria A derivante da tali movimenti è trascurabile e se le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo sono soddisfatte:

a) nei casi di cui agli articoli da 29 a 38 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; o

b) se gli animali e i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione<sup>16</sup> per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione<sup>17</sup>.";

11. all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII, parte I; o";

12. l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

---

sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>).

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri (GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/2623/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj)).

<sup>17</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/620/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj)).

*"Articolo 35*

**Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione**

L'autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da:

- a) stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all'interno dello stesso Stato membro soltanto dopo che il letame è stato trattato conformemente al trattamento di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), o trasformato conformemente all'articolo 13, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all'allegato VII, parte II, del presente regolamento.";

13. all'articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante il pertinente metodo di cui all'allegato VII, parte II, del presente regolamento.";

14. l'articolo 39 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - "b) in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all'articolo 26.";
- b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
  - "4. Dopo la revoca delle misure di cui alla sezione 3 del presente capo, come indicato al paragrafo 3, qualora l'autorità competente abbia istituito un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di protezione fino alla revoca delle misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.";

15. all'articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 42, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti se il rischio di diffusione della malattia di categoria A derivante da tali movimenti è trascurabile e se le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo sono soddisfatte:
  - a) nei casi di cui agli articoli da 44 a 54 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli;

o

- b) se gli animali o i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.";

16. all'articolo 46, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) verso qualsiasi stabilimento, se essi sono nati da uova provenienti dall'esterno della zona soggetta a restrizioni e se l'incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all'interno della zona soggetta a restrizioni.";

17. all'articolo 49, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII, parte I; o";

18. l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 51*

#### **Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza**

1. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza:
  - a) senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall'autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o
  - b) in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall'autorità competente, situata nel territorio dello stesso Stato membro.
2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all'allegato VII, parte II, del presente regolamento.";

19. all'articolo 52, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- "c) siano destinate a essere utilizzate all'interno della zona di protezione o di sorveglianza; o";

20. all'articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009

mediante i pertinenti metodi di cui all'allegato VII, parte II, del presente regolamento.";

21. l'articolo 55 è così modificato:

1. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se:

- a) è trascorso il periodo minimo di cui all'allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all'articolo 15 nello stabilimento colpito;
- b) nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
- c) un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all'articolo 41;
- d) la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all'allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.";

2. sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:

"3. Dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l'autorità competente abbia istituito un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di sorveglianza fino alla revoca delle misure applicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni.

4. In via eccezionale, se la pulizia e la disinfezione finali di cui al paragrafo 1, lettera d), possono essere completate solo con ritardi significativi rispetto al periodo minimo di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a condizione che:

- a) nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,
- b) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),
- c) nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell'agente patogeno della malattia di categoria A,
- d) la valutazione del rischio eseguita dall'autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione qualora le misure di controllo delle malattie applicate in una zona di sorveglianza istituita nel loro territorio siano state revocate conformemente al paragrafo 4.";
22. nella parte II, capo II, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:  
**"Deroghe applicabili nella zona soggetta a restrizioni in caso di durata prolungata delle restrizioni"**;
23. l'articolo 56 è sostituito dal seguente:  
**"Articolo 56**  
**Deroghe ai divieti di movimenti di animali verso le zone soggette a restrizioni e al loro interno quando le misure di restrizione sono mantenute**
1. Se i divieti di movimenti di animali di cui agli articoli 27 e 42 sono mantenuti abbondantemente oltre il periodo di cui all'allegato XI, l'autorità competente può, in circostanze eccezionali, autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da e verso stabilimenti situati all'interno della zona soggetta a restrizioni nei casi non contemplati dalle deroghe di cui agli articoli 28 e 43, se:
- a) l'operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;
  - b) i rischi derivanti dall'autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l'autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;
  - c) nello stabilimento di destinazione sono applicate misure di biosicurezza rafforzate per prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A;
  - d) in caso di movimenti da stabilimenti situati all'interno della zona soggetta a restrizioni, i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esito favorevole.
2. Qualora i movimenti di animali siano autorizzati a norma del paragrafo 1, l'autorità competente si assicura che il trasporto sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24.";
24. all'articolo 59, paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
"5. I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l'ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all'allegato II per la pertinente malattia di categoria A, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Se il periodo di monitoraggio di cui all'allegato II è superiore a 30 giorni, la visita è effettuata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Durante le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno:";
25. all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. L'autorità competente revoca tutte le misure di controllo delle malattie applicate nello stabilimento colpito conformemente al presente regolamento quando:
- a) il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1; o quando
  - b) le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, sono soddisfatte
    - i) nel caso in cui l'operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, o
    - ii) nel caso in cui nello stabilimento colpito è stata concessa una deroga specifica all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conformemente all'articolo 13, e gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, agli esami di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere b) e c), effettuati alla fine del periodo di monitoraggio di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b).";
26. all'articolo 75, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) movimenti di animali acquatici in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;"
27. all'articolo 78, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) tutti i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati sono isolati finché:
- i) nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all'articolo 80;
  - ii) nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.";
28. all'articolo 78, il paragrafo 5 è soppresso;
29. l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 83*

**Immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti infetti**

1. Nel concedere una deroga conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, l'autorità competente può consentire l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione;
  - b) prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.

Se prima della trasformazione e dell'immissione sul mercato è necessaria la depurazione, questa è eseguita presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.
2. I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati:

- a) alla fornitura diretta al consumatore finale;
  - o
  - b) a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.";
30. all'articolo 90, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l'autorità competente, senza operazioni di scarico o soste per motivi diversi dal ricambio o dallo scarico di acqua di cui alla lettera b);";
31. all'articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura da stabilimenti situati all'interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza.";
32. all'articolo 99, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. In deroga al paragrafo 1 e d'intesa con l'autorità competente nel luogo di destinazione, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura diversi dal rilascio in natura a condizione che siano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.";
33. gli allegati I, II, da IV a XII e XV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687*

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:

1. nella parte II, capo III, il titolo è sostituito dal seguente:
 

***"Ripopolamento dello stabilimento colpito con animali terrestri e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito"***;
2. all'articolo 58, il titolo è sostituito dal seguente:
 

**"Deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b)";**
3. nella parte III, capo I, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:
 

**"Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura"**;
4. all'articolo 85, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 

"b) istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; o";
5. all'articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 

"1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare i movimenti e il trasporto di animali acquatici e dei relativi prodotti nei casi di cui agli articoli 91, 92 e 93 alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.";

6. all'articolo 99, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'autorità competente si assicura che qualsiasi trasporto di animali di acquacoltura delle specie elencate verso la zona di sorveglianza o al suo interno sia effettuato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 91.";
7. all'articolo 103, il titolo è sostituito dal seguente:
- "Misure in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate";**
8. all'articolo 104, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati all'interno della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A.".

### *Articolo 3*

#### *Disposizioni transitorie*

I marchi da applicare sulle carni fresche di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, come stabilito nella versione di tale regolamento delegato prima delle modifiche apportate dal presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028, e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima di tale data possono rimanere sul mercato.

### *Articolo 4*

#### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.2.2026

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*